

Verbale incontro della Sottocommissione “Sicurezza Cantieri” del 12/12/12

Ordine del giorno

- 1) Approfondimenti circolare del 18/04/2012 PROCEDURE TECNICHE PER SOLLEVAMENTO PERSONE
- 2) Approfondimenti normativi (DM 11/04/11).
- 3) Approfondimenti normativi (DM 161)

Discussione

Al 1° punto o.d.g. viene precisato che le PROCEDURE TECNICHE DA SEGUIRE IN CASO DI SOLLEVAMENTO PERSONE CON ATTREZZATURE NON PREVISTE A TAL FINE sono applicabili solo in caso di emergenza. Successivamente sono state emanate le linee guida post sisma che hanno autorizzato altri sistemi solo in caso di messa in sicurezza post sisma.

Al 2° del o.d.g. viene trattato il DM 11/04/11. Il nuovo decreto, tra le altre cose, prevede che la comunicazione di messa in primo servizio debba essere fatta all'INAIL che deve fare la prima verifica. Le successive verifiche periodiche sono invece a carico dell'ASL competente.

Si riporta un esempio esemplificativo.

Data messa in servizio della macchina: 30/06/2012

Entro il 30/06/2013 deve essere fatta la prima verifica. Il proprietario deve quindi mandare la richiesta all'INAIL entro il 30/04/2012 (60 giorni). Passati i 60 giorni se non è stata fatta la verifica la macchina non può essere usata.

Entro il 30/06/2014 la macchina deve fare la verifica periodica. Entro il 30/05/2014 deve essere mandata la richiesta all'ASL. Anche in questo caso se la macchina non viene verificata entro la data di scadenza non può essere utilizzata.

Si ricorda che la presenza della documentazione e dei controlli per le gru dei cantieri e per gli impianti elettrici devono essere controllati dal CSE.

Per le apparecchiature di oltre 20 anni deve essere fatta un'indagine supplementare svolta da un tecnico abilitato che non può coincidere con il tecnico che effettua la verifica.

Nel sito www.cpt.to.it è possibile scaricare un diagramma relativo ai controlli per le attrezzature.

Si precisa che quando si sposta una gru da un cantiere ad un altro non è più necessario fare la comunicazione. La documentazione va predisposta ma

non deve essere inviata. La gru può essere utilizzata purchè sia coperta come verifica periodica.

Al 3° punto dell'o.d.g. viene trattato il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare 10 agosto 2012, n. 161 Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo entrato in vigore dal 06/10/2012.

E' valido solo per quantità superiori a 6000 mc.

Si richiede un PIANO DI UTILIZZO che deve essere predisposto ogni volta che viene riutilizzata la terra ottenuta dagli scavi. Il PIANO DI UTILIZZO deve essere fatto entro 90 giorni dalla mobilitazione del terreno. Deve essere fatto dal proponente (committente o impresa) e deve essere inviato all'Autorità Competente che ha 90 giorni oltre i quali vale il silenzio/assenso.

Il verbalizzante (Giorgio Fiocchi)